



FONDERIA CASATI

Viale Belforte, 209-225 21100 Varese
www.fonderiacasati.it

IATF 16949:2016
UNI EN ISO 9001:2015

CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE

MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04

N°

01

EDIZIONE

03

CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI

DEL

01/08/18

SOMMARIO

1.	FINALITÀ DEL CAPITOLATO	2
2.	PREMESSA	3
3.	QUALITÀ DEI PRODOTTI	3
4.	TRACEABILITY	3
5.	MARCATURA E IDENTIFICAZIONE.....	3
6.	DOCUMENTAZIONE.....	4
7.	VERIFICHE.....	4
8.	FORNITURA DI RICAMBI	4
9.	QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO E BENESTARE DI FORNITURA	4
10.	CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL PRODOTTO	4
11.	MODIFICA DELLA FORNITURA	5
12.	ORDINI.....	5
13.	METODOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE.....	6
14.	BENI DI PROPRIETÀ DI FCV O DI TERZI E ATTREZZATURE SPECIFICHE.....	7
15.	PREVENZIONE E ASSICURAZIONE DEI RISCHI	8
16.	CONSEGNA	8
17.	GARANZIA DI QUANTITÀ'	9
18.	TERMINI DI CONSEGNA	9
19.	ACCETTAZIONE.....	10
20.	NON CONFORMITÀ – GARANZIE E RESPONSABILITÀ' DA PRODOTTO DIFETTOSO	10
21.	ADDEBITI A SEGUITO DI RITARDI DI CONSEGNA E PRODOTTI DIFETTOSI.....	12
22.	RIBALTAMENTO COSTI IN GARANZIA	13
23.	CAMPAGNE DI RICHIAMO E CAMPAGNE DI SERVIZIO.....	13
24.	PROPRIETÀ' INDUSTRIALE.....	14
25.	RISOLUZIONE / SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA	15
26.	RISERVATEZZA.....	16
27.	FORZA MAGGIORE.....	16
28.	INCEDIBILITÀ'	16
29.	CORRISPETTIVI.....	17
30.	FATTURA, BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO E PAGAMENTO	17
31.	FIRMA PER ACCETTAZIONE	18

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04		N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI		EDIZIONE	03
				DEL	01/08/18

1. FINALITÀ DEL CAPITOLATO

Definire le condizioni generali di acquisto applicabili alle forniture dei particolari destinati a Fonderia Casati S.p.a. privilegiando nel rapporto contrattuale gli aspetti operativi particolarmente importanti per garantire la qualità del prodotto e del servizio.

Il presente capitolato può subire variazioni nel tempo in funzione di cambiamenti legati sia ad aspetti tecnologici che a mutamenti del contesto organizzativo inerente i rapporti di fornitura che intercorrono tra Fonderia Casati e i suoi fornitori. Se tali modifiche comportano variazioni di costo del prodotto fornito, viene negoziato un nuovo contratto. In caso invece di variazioni che non hanno impatto sui costi del prodotto già contrattualmente pattuiti, è cura di Fonderia Casati inviare il capitolato aggiornato a tutti i fornitori. Il fornitore s'impegna a sua volta a restituire il nuovo capitolato firmato per accettazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web.

	PROCESSO	FIRMA PROCESS OWNER
COMPILATA	UFFICIO ACQUISTI	C. Casati
VERIFICATA	UFFICIO COMMERCIALE / LOGISTICA	S. Borio / Sig. T. Roscio
APPROVATA	DIREZIONE GENERALE	Gl. Casati
	ASSICURAZIONE QUALITA'	L. Colombo

EDIZIONE	DATA	DESCRIZIONE DELL'EDIZIONE
01	18/12/98	STESURA INIZIALE
02	12/05/09	MODIFICATA SECONDO SPECIFICA TECNICA ISO/TS 16949:09 ED UNI EN ISO 9001:2008
03	23/07/18	MODIFICATA SECONDO NORMA IATF 16949:2016 ED UNI EN ISO 9001:2015

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE <small>MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04</small>		N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI		EDIZIONE	03
				DEL	01/08/18

2. PREMESSA

Il presente Capitolato si riferisce a tutti i fornitori che consegnano materiali diretti a Fonderia Casati S.p.a. Essi saranno di seguito denominati semplicemente “Fornitori”.

Fonderia Casati S.p.a. di seguito denominata “Cliente” ed il fornitore intendono quindi dettare con le presenti condizioni generali la disciplina applicabile ai rapporti di fornitura che si costituiranno tra il cliente da una parte, e il fornitore, dall’altra.

È primario interesse di Fonderia Casati S.p.a. garantire al proprio prodotto livelli di sicurezza, qualità, affidabilità, aggiornamento tecnico, servizio e costi altamente competitivi.

Il cliente e il Fornitore si danno reciprocamente atto del fatto che l’attuale organizzazione dell’industria automobilistica comporta il ricorso a meccanismi di integrazione organizzativa (just in time, autovalutazione delle prestazioni, audit di parte seconda da parte del cliente, auto qualificazione, codesign, Certificazioni di terza parte del SGQ, etc.) tra fornitore e cliente e richiede l’instaurazione tra essi di un elevato livello di cooperazione.

Tutto ciò premesso, il cliente e il fornitore si obbligano a tutto quanto segue nel presente capitolato. I fornitori ritenuti “Approvati” avranno continuità di rapporto.

3. QUALITA' DEI PRODOTTI

Il Fornitore si obbliga a porre in essere le attività necessarie a garantire la qualità dei prodotti, in particolare il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere in esercizio i mezzi i processi produttivi e i mezzi di controllo tali da garantire in maniera permanente ed affidabile la consegna al cliente di prodotti esenti da difetti in conformità alle specifiche e al capitolato Qualità delle Forniture.

4. TRACEABILITY

Il Fornitore adotterà e applicherà le procedure di traceability previste dal capitolato della qualità forniture cliente e dalle normative internazionali su tutti i prodotti soggetti a normative, requisiti cogenti e/o comunque suscettibili di interessare la sicurezza

5. MARCATURA E IDENTIFICAZIONE

I prodotti vengono identificati con il numero di codice ad essi attribuito dal Cliente finale.

Il Fornitore si obbliga ad apporre sui prodotti e sulle confezioni dei prodotti destinati al cliente al fine di indicarne la provenienza i marchi indicati dal Cliente in conformità alla documentazione tecnica e alle istruzioni di volta in volta impartite dal cliente.



FONDERIA CASATI

Viale Belforte, 209-225 21100 Varese
www.fonderiacasati.it

IATF 16949:2016
UNI EN ISO 9001:2015

CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE

MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04

CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI

N°

01

EDIZIONE

03

DEL

01/08/18

6. DOCUMENTAZIONE

Nel caso in cui i prodotti siano soggetti a normative, il Fornitore predisporrà e farà predisporre dai suoi subfornitori la documentazione specifica relativa alla qualificazione e/o omologazione dei prodotti ed ai relativi processi produttivi dalla quale risulti con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate ed omologate le caratteristiche interessate.

Tale documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 15 anni dalla data di cessazione della produzione del singolo Prodotto e dovrà essere consegnata in copia al cliente, su richiesta di quest'ultimo.

7. VERIFICHE

Fonderia Casati S.p.a. a permettere controlli ed ispezioni delle autorità competenti e dal Cliente Finale sui metodi di produzione e di collaudo dei prodotti e sulla relativa documentazione, il Fornitore garantirà pertanto che tali controlli ed ispezioni possano essere effettuati anche presso la propria azienda e presso quelle dei suoi sub-fornitori.

8. FORNITURA DI RICAMBI

Il fornitore si impegna a fornire su richiesta del cliente ricambi fino al decimo anno successivo all'emissione dell'ultimo ordine di acquisto da parte di FCV al fornitore.

9. QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO E BENESTARE DI FORNITURA

Il fornitore effettuerà e/o farà effettuare, prima dell'inizio delle consegne, le prove e i controlli pattuiti o prescritti e le ulteriori prove e controlli necessari ad assicurare, verificare e certificare la conformità al pattuito dei Prodotti.

Il fornitore fornirà al Cliente certificazione dell'esito favorevole dei predetti controlli e prove e della conformità del prodotto, ove richiesta la documentazione di attestazione dell'ottenimento delle omologazioni prescritte dalle normative e/o dalla documentazione tecnica. I risultati di tali controlli non vincoleranno comunque il cliente il quale si riserva di effettuare o richiedere ulteriori controlli, verifiche o chiarimenti prima di autorizzare la produzione. Il rilascio del Benestare di Fornitura da parte del Cliente non pregiudicherà la piena responsabilità del fornitore a garantire la conformità del prodotto alle specifiche.

10. CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEL PRODOTTO

Il Fornitore si obbliga a certificare a Cliente la qualità dei prodotti in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche, dalla regolamentazione operativa e dal capitolato Qualità delle Forniture.

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04		N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI		EDIZIONE	03
				DEL	01/08/18

11. MODIFICA DELLA FORNITURA

L'introduzione di Modifiche di Prodotto e di Processo proposte dal Fornitore è subordinata al consenso scritto di FCV e/o del Cliente finale.

Il Fornitore introdurrà le modifiche ai Prodotti richieste per iscritto da FCV e/o dal Cliente finale.

Nel caso in cui chieda l'introduzione di modifiche senza preavviso, il Cliente terrà a proprio carico (salvo diversi accordi) i prodotti già ultimati o in corso di lavorazione per un quantitativo che, in ogni caso, non potrà essere superiore alla somma:

- delle consegne previste per il mese in cui viene richiesta la modifica e per il mese successivo;
- dei semilavorati e delle materie prime per la produzione dei prodotti oggetto di consegna per il secondo mese successivo a quello in cui viene richiesta l'introduzione della modifica (salvo termine più esteso, concordato tra il Cliente ed il Fornitore, giustificato dal tipo di semilavorato e/o di materia prima);
- del volume di scorte contrattuali obbligatorie. Tali Prodotti Contrattuali, ultimati o in corso di lavorazione e le relative materie prime si intenderanno a tutti gli effetti venduti a Cliente e pertanto il Fornitore sarà tenuto ad attenersi alle istruzioni del cliente circa la loro destinazione o consegna.
- Nei casi di cui al Paragrafo precedente il Fornitore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere nel limite del possibile la quantità dei Prodotti modificati o annullati
- addebitabili a Cliente secondo il precedente Paragrafo e comunque ad osservare gli accordi presi di volta in volta con Cliente e/o le istruzioni di quest'ultimo, nonché a consentire a Cliente il controllo delle giacenze.

12. ORDINI

Le suddette condizioni generali di fornitura sono da intendersi parte integrante del rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine emesso dal cliente.

Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso l'emissione da parte del cliente e l'accettazione da parte del Fornitore di un Ordine, mediante scambio di corrispondenza commerciale o attraverso la sottoscrizione congiunta del documento contrattuale da parte dei rappresentanti del cliente e del Fornitore.

In caso di difformità tra le condizioni generali e l'ordine, prevarrà quest'ultimo.

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04		N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI		EDIZIONE	03
				DEL	01/08/18

Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.

L'emissione dell'Ordine avviene mediante sottoscrizione dello stesso da parte di un rappresentante abilitato di Fonderia Casati. L'emissione dell'Ordine può avvenire:

- in forma cartacea, a mezzo posta;
- per via telematica, mediante e-mail;
- a mezzo fax.

L'Ordine s'intende accettato con la sua ricezione da parte del Fornitore, salvo che il Fornitore comunichi a Fonderia Casati la propria intenzione di non accettarlo, tramite lettera da far pervenire a FCV entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine; L'inizio dell'esecuzione della fornitura oggetto dell'Ordine da parte del Fornitore costituisce accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore, anche in mancanza di altre formalità. FCV indicherà i propri fabbisogni di Prodotti Contrattuali in conformità alle metodologie ed ai sistemi di programmazione FCV, che il Fornitore e FCV si obbligano ad osservare.

13. METODOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE

La programmazione degli approvvigionamenti dei particolari oggetto della fornitura a FCV viene effettuata mediante la trasmissione in via telematica ai fornitori interessati dei "Programmi Ordini e Previsioni". Questi sono inviati in esecuzione delle condizioni specifiche dei corrispondenti Ordini Aperti in vigore al momento in cui è richiesta l'effettuazione della consegna.

Le previsioni a differenza degli ordini non autorizzano le consegne.

Esse sono di due tipi:

- Previsioni impegnative: Implicano da un lato l'impegno di FCV a confermare con successivi ordini le quantità esposte entro l'intervallo di flessibilità che la Fonderia Casati comunicherà separatamente al Fornitore e dall'altro l'impegno del Fornitore a soddisfare le stesse quantità esplicitate nell'ordine.
- Previsioni Indicative (Forecast non vincolanti): Non contengono impegni da parte di FCV per i successivi ordini, mentre il fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fonderia Casati eventuali problemi per attenersi ai futuri ordini che potrebbero nascere da tali previsioni.

La suddivisione settimanale degli ordini mensili aperti, così come le date di consegna, vanno concordate con la funzione Logistica di FCV.

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04		N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI		EDIZIONE	03
				DEL	01/08/18

14. BENI DI PROPRIETÀ DI FCV O DI TERZI E ATTREZZATURE SPECIFICHE

Le attrezzature, i contenitori, i materiali e i semilavorati messi a disposizione del Fornitore da FCV rimangono di proprietà di FCV o dei terzi da questa indicati. Il Fornitore è responsabile per la perdita, il furto, la distruzione o il danneggiamento di tali beni e si obbliga a:

- registrarli, inventarli e contrassegnarli come di proprietà degli aventi diritto;
- custodirli ed utilizzarli con la massima cura;
- assicurarsi della loro idoneità, sotto il profilo delle norme sulla sicurezza del lavoro, nel contesto della
- propria organizzazione aziendale;
- non trasferirli fisicamente senza autorizzazione scritta di FCV e non cederle a terzi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, e non costituire su di esse diritti o garanzie di qualunque tipo;
- consentire agli incaricati di FCV di controllarne le modalità di conservazione ed utilizzazione, nonché il loro stato d'uso;
- non cederli a terzi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, e non costituire su di essi diritti o garanzie di qualunque tipo;
- provvedere, a proprie spese, salvo diversi accordi, ad effettuare la manutenzione ordinaria, a segnalare con la massima urgenza FCV le manutenzioni straordinarie/ sostituzioni/ rifacimenti occorrenti.

Ogni decisione su tali riparazioni spetterà a FCV, che si farà carico dei relativi costi, purché non dovuti a incidenti o a negligenza del Fornitore o ad altre cause ad esso imputabili, nel qual caso ogni costo sarà a carico del Fornitore;

- conformarsi alle istruzioni che verranno fornite da FCV, al momento della cessazione della fornitura, per quanto attiene la cessione e consegna a FCV e/o la conservazione per eventuali forniture di ricambi;
- non produrre a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente per impiego in produzione o come ricambi, particolari sulla base delle stesse.

Nel caso di attrezzature specifiche acquistate con il contributo di FCV, in ogni momento FCV avrà opzione per l'acquisto, ad un prezzo pari al residuo ammortamento, delle attrezzature specifiche per le quali abbia riconosciuto e corrisposto al Fornitore l'ammortamento, in quota sul prezzo dei prodotti.

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04		N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI		EDIZIONE	03
				DEL	01/08/18

15. PREVENZIONE E ASSICURAZIONE DEI RISCHI

Il fornitore si obbliga a garantire che negli stabilimenti presso i quali saranno installati, immagazzinati o utilizzati i beni di proprietà di FCV o dei suoi clienti, vengano sempre adottate tutte le misure atte alla prevenzione dei rischi.

Il Fornitore si terrà assicurato adeguatamente per i danni alle persone e cose che, per qualsiasi motivo ad esso imputabile, dovessero subire lesioni e/o danni mentre si trovano all'interno dei suoi stabilimenti.

16. CONSEGNA

La documentazione di consegna, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione ed il trasporto dei Particolari ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni del Cliente. In caso di mancato rispetto delle predette istruzioni, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente i costi da questo sostenuti per il ripristino delle suddette condizioni, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni derivanti da ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcature, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione, o al mancato rispetto delle sopraddette istruzioni. La scelta del mezzo di raccolta/imballo ha un effetto significativo sulla qualità del prodotto. È responsabilità del Fornitore condividere con il Committente ed utilizzare un imballaggio/mezzo di raccolta appropriato per garantire che tutti i prodotti mantengano la loro conformità sino al punto di impiego. La scelta dei sistemi di raccolta/imballo del prodotto deve essere concordata tra il Fornitore e il Cliente e formalizzati su apposita scheda imballo per garantire che tutti i prodotti possano essere conservati e trasportati senza danni, se non richiesto imballo specifico l'imballaggio deve sempre garantire l'integrità e la rintracciabilità del prodotto, la protezione dall'ossidazione deve essere garantita per almeno tre mesi.

Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei Particolari ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce del Fornitore alla FCV, ha luogo all'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini e/o stabilimenti destinatari indicati dalla FCV nell'Ordine.

Salvo diverse comunicazioni lo stabilimento FCV di riferimento per la consegna dei materiali è il seguente:

- Viale Belforte, 225 – Varese

Nei seguenti orari (salvo diversi accordi tra le parti):

- 08.00 – 11.00
- 13.00 – 16.00

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04		N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI		EDIZIONE	03
				DEL	01/08/18

La responsabilità della FCV è esclusa nel caso di scioperi (anche aziendali), incendi, picchettaggio o altre circostanze al di fuori del controllo della FCV che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Particolari ordinati.

17. GARANZIA DI QUANTITA'

Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei prodotti consegnati a quanto ordinato e a quanto dichiarato nella documentazione di accompagnamento. Nel caso che FCV accerti la non conformità quantitativa dei prodotti consegnati, si riserva la facoltà di:

- accettare le differenze quantitative riscontrate;
- respingere le quantità eccedenti, a spese e rischio del Fornitore;
- addebitare al Fornitore gli oneri di immagazzinaggio delle quantità eccedenti;
- chiedere l'immediato invio delle quantità mancanti;
- addebitare al Fornitore ogni maggiore onere sostenuto per l'immediata integrazione delle quantità mancanti.

18. TERMINI DI CONSEGNA

I programmi di consegna concordati sono vincolanti e tassativi per il Fornitore, e non sono ammessi ritardi o anticipi di consegna rispetto ad essi. In caso di consegne in anticipo rispetto ai termini pattuiti, FCV si riserva la facoltà di:

- rispedire le forniture consegnate in anticipo, a spese e rischio del Fornitore;
- addebitare al Fornitore gli oneri di immagazzinaggio delle quantità consegnate in anticipo;
- pagare le relative fatture alle scadenze calcolate a decorrere dalle date di consegna pattuite.

In caso di ritardi di consegna non dovuti a causa di forza maggiore FCV avrà la facoltà di:

- pretendere l'immediata esecuzione, totale o parziale dell'ordine;
- approvvigionare presso terzi, a spese e rischio del Fornitore, i prodotti ordinati, nel qual caso il Fornitore farà quanto necessario affinché ciò possa realizzarsi senza ulteriori ritardi;
- addebitare al Fornitore tali danni nel caso che la ritardata consegna comporti danni a FCV o ai suoi Clienti (es. costi per fermo linea, per manodopera inutilizzata, per manodopera supplementare, fatti salvi gli eventuali maggiori danni per inadempienze contrattuali verso terzi).



FONDERIA CASATI

Viale Belforte, 209-225 21100 Varese
www.fonderiacasati.it

IATF 16949:2016
UNI EN ISO 9001:2015

CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE

MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04

CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI

N°

01

EDIZIONE

03

DEL

01/08/18

Il Fornitore è tenuto a mantenere le scorte pattuite, in modo da assicurare la continuità dei rifornimenti. Tali scorte, costituite da materiali collaudati, dovranno essere opportunamente ruotate, in modo da evitarne il deperimento. In caso di difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, il Fornitore potrà richiedere a FCV di utilizzare momentaneamente tali scorte, che dovranno essere prontamente reintegrate.

19. ACCETTAZIONE

La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti uffici del Cliente.

20. NON CONFORMITA' – GARANZIE E RESPONSABILITA' DA PRODOTTO DIFETTOSO

Il Fornitore garantisce i Particolari forniti esenti da vizi, difetti e non conformità al pattuito e alle prescrizioni normative, constatati in qualunque momento, prima o dopo l'impiego in produzione del Particolare, durante e dopo il montaggio, nonché, dopo l'impiego del componente per la sua destinazione finale o dopo la immissione in commercio dei Particolari forniti come parti di ricambio o come parti sciolte e fino alla scadenza del periodo di garanzia dei clienti finali sui diversi mercati.

Il fornitore garantisce la conformità del prodotto al pattuito:

- fino alla scadenza della garanzia contrattuale spettante a FCV del prodotto finito su cui verrà utilizzato;
- per tutta la durata della loro vita utile, nel caso di difetti che possono influire sulla sicurezza.

Il fornitore si impegna a tenere indenne Fonderia Casati nei confronti di ogni azione o contestazione da parte delle autorità competenti, soggetti terzi e/o utenti finali del prodotto, per il mancato rispetto di normative, pericolosità o danni subiti a causa di difettosità del prodotto. FCV informerà il fornitore non appena verrà a conoscenza di azioni o contestazioni collegabili a difettosità del prodotto fornito dal fornitore.

Il fornitore sarà responsabile per i danni provocati dalla non conformità del prodotto stesso, indipendentemente dal fatto che questa possa essere rilevata al ricevimento, durante la lavorazione e/o il montaggio, o durante l'utilizzo del prodotto. Nel caso in cui difetti siano rilevati dopo l'uscita dei prodotti dallo stabilimento di produzione e fino alla data di scadenza della garanzia contrattuale e/o legale di FCV verso il cliente finale, FCV avrà il diritto di addebitare al fornitore i costi sostenuti in conseguenza del difetto.

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04		N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI		EDIZIONE	03
				DEL	01/08/18

Nel caso in cui il Difetto sia rilevato prima dell'impiego in produzione dei Prodotti Contrattuali, il Cliente avrà una o più delle seguenti facoltà:

- (a) ottenere a spese del Fornitore, l'immediata selezione e sostituzione dei Prodotti Contrattuali interessati o, a scelta del Cliente, dell'intero lotto di cui fanno parte; e/o
- (b) respingere, a spese e rischio del Fornitore, l'intero lotto dei Prodotti Contrattuali interessati, senza richiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per FCV; e/o
- (c) chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei Particolari difettosi o effettuare tale selezione a spese e rischio del Fornitore ove questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto da FCV o nei casi concordati con il Fornitore;
- (d) recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i Particolari interessati con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore.
- (e) nel caso in cui il Difetto sia rilevato, presso lo stabilimento di produzione, durante o dopo l'impiego in produzione o montaggio dei Prodotti Contrattuali, FCV avrà il diritto di addebitare al Fornitore il costo dell'operazione di sostituzione (montaggio e smontaggio) dei Prodotti Contrattuali, unitamente al costo dei materiali eventualmente danneggiati in conseguenza dei Prodotti Contrattuali Difettosi. Per i vizi, difetti e non conformità rilevati nel periodo fra la uscita dallo stabilimento di FCV e la scadenza della garanzia data dalla FCV al cliente, la FCV avrà le seguenti facoltà:

- (a) chiedere la pronta sostituzione gratuita nei Particolari risultati difettosi, a spese del Fornitore;
- (b) riparare i Particolari difettosi addebitando la spesa al Fornitore;
- (c) addebitare al Fornitore il valore dei Particolari risultati difettosi.

Nel caso in cui il materiale per la produzione dei Prodotti Contrattuali risultati Difettosi sia stato fornito al Fornitore da FCV, si applicherà quanto segue:

- i) se si tratta di Difetto del materiale fornito da FCV non rilevabile da parte del Fornitore in base alle norme di collaudo di FCV o, in mancanza delle medesime, in base alle norme di collaudo del Fornitore, non saranno applicabili le obbligazioni di garanzia;
- ii) se si tratta di Difetto del materiale non occulto o comunque rilevabile in base alle norme sopra citate e/o di Difetto derivante dalla lavorazione saranno integralmente applicabili le obbligazioni di garanzia.



FONDERIA CASATI

Viale Belforte, 209-225 21100 Varese
www.fonderiacasati.it

IATF 16949:2016
UNI EN ISO 9001:2015

CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE

MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04

CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI

N°

01

EDIZIONE

03

DEL

01/08/18

Il Fornitore si impegna a non immettere in commercio e a rottamare i Prodotti Contrattuali Difettosi restituiti da FCV e per i quali non sia stato concordato per iscritto il relativo recupero per FCV con lavorazioni supplementari, essendo a FCV riservata ogni facoltà di ispezione e controllo per la verifica di tale adempimento. Previo accordo con il Fornitore sulle modalità di attuazione, FCV potrà provvedere direttamente alla suddetta rottamazione e ciò per conto e a spese del Fornitore. L'esposizione al rischio di dover risarcire danni comporta, per il produttore, la necessità di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei Rischi da Responsabilità Civile Prodotto.

Il Fornitore provvederà a stipulare una specifica polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazioni atta a fare fronte al rischio potenziale sia per contenuti tecnici che per importi di copertura; di tale polizza dovrà consegnare copia alla direzione di FCV così come di ogni rinnovo alle scadenze annuali successive alla prima.

21. ADDEBITI A SEGUITO DI RITARDI DI CONSEGNA E PRODOTTI DIFETTOSI

Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore si impegna contrattualmente a consegnare parti in tutto e per tutto conformi ai requisiti dei documenti tecnici applicabili nei tempi e nei modi previsti. FCV si riserva pertanto di effettuare addebiti al Fornitore per danni derivanti da non conformità, ritardi, sia riscontrate presso i propri stabilimenti, che presso il Cliente costruttore e/o After Market. Le principali tipologie di costi di addebito sono riconducibili a: operazioni di selezione, controlli supplementari, fermi di produzione, riparazione dei prodotti FCV, scarti durante la produzione, trasporti eccezionali, interventi presso i Clienti, costi aggiuntivi chiesti dal Cliente, operazioni di risanamento sia presso i Clienti sia presso FCV.

L'addebito è calcolato sulla base di tariffe orarie preventivamente comunicate al Fornitore ed è preceduto da specifico avviso, in modo da garantirgli ampia facoltà di verifica sulla correttezza delle motivazioni e sulla congruenza delle spese. Sono sempre a carico del Fornitore le spese di trasporto e movimentazione. Qualora i prodotti forniti dal Fornitore risultassero difettosi, e fino a quando il Fornitore non abbia dimostrato di aver riportato sotto controllo il suo processo di produzione/ collaudo, FCV avrà la facoltà di:

- provvedere, o far provvedere, a spese e rischio del Fornitore, al collaudo al 100% del prodotto;
- recuperare, in caso di urgenza, a spese e rischio del Fornitore, i prodotti difettosi;
- ottenere, a spese del Fornitore, l'immediata sostituzione di tutto o parte del lotto difettoso;

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04		N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI		EDIZIONE	03
				DEL	01/08/18

- respingere il lotto difettoso senza richiederne la sostituzione;
- addebitare al Fornitore i costi di lavorazioni/ montaggi di prodotti difettosi all'origine e quelli di successivi smontaggi/ riparazioni/ rottamazioni.

Quanto sopra sino a quando il Fornitore non abbia dimostrato, a soddisfazione di FCV, di avere ricondotto sotto controllo il suo processo di produzione/collaudo. Sino a tale momento, il Fornitore dovrà apporre su ogni contenitore il Certificato di Qualità e Conformità (“C.Q.C.”) con il quale egli certifica che tutti i Prodotti Contrattuali compresi in ciascun contenitore spedito sono stati collaudati prima della spedizione e sono risultati idonei. Tutti i costi aggiuntivi sostenuti nel corso del processo di approvazione del prodotto (siano essi generati da non conformità di prodotto e/o carenze documentali) saranno portati a carico del fornitore.

22. RIBALTAMENTO COSTI IN GARANZIA

Il ribaltamento dei costi di garanzia sui Fornitori segue i medesimi criteri con cui gli stessi vengono addebitati a FCV da parte dei suoi Clienti costruttori e/o After Market e precisamente:

- 1) L’addebito è definito sulla base delle parti sostituite nel periodo di garanzia e confermate difettose per responsabilità del Fornitore.
- 2) Le parti sostituite sul campo che pervengono a FCV sono sistematicamente analizzate da personale competente e messe a disposizione del Fornitore per eventuali ulteriori analisi ritenute necessarie.
- 3) Sulla base delle analisi effettuate sui particolari ricevuti viene definita la quota di responsabilità per ripartire le spese di garanzia tra Cliente, FCV e Fornitore.

N.B. Considerando che dal campo non tornano agli stabilimenti FCV competenti tutte le parti sostituite, ma solo un campione, analogamente a quanto fatto da FCV anche il Fornitore deve impegnarsi ad accettare il principio della campionatura (che quindi non permette di recuperare la totalità dei pezzi sostituiti) e riconoscere la significatività statistica del campione ricevuto.

23. CAMPAGNE DI RICHIAMO E CAMPAGNE DI SERVIZIO

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, Fonderia Casati sia sottoposta ad una campagna di richiamo da parte del proprio cliente finale, per sostituire o riparare prodotti contrattuali interessati da un difetto suscettibile di pregiudicare la sicurezza dei prodotti FCV o la loro conformità a normative (o comunque tali da disattendere gli standards di soddisfazione del cliente finale, in linea con quanto praticato dai costruttori automobilistici più qualificati),

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04	N°	01
			EDIZIONE	03
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI	DEL	01/08/18

il fornitore sarà tenuto a:

- consegnare a FCV, con la massima urgenza, senza oneri aggiuntivi per FCV e senza sospendere o ritardare i programmi di consegna delle forniture ordinarie, i prodotti contrattuali necessari per attuare la campagna di richiamo;
- rimborsare a FCV il costo di acquisto, movimentazione, imballo, spedizione e trasporto dei prodotti contrattuali di sostituzione, così come il costo delle operazioni necessarie per la sostituzione e/o riparazione dei prodotti e per l'individuazione dei prodotti contrattuali dalla campagna di richiamo, nonché gli altri costi necessari all'attuazione della campagna.

24. PROPRIETA' INDUSTRIALE

Qualora la fornitura presupponga l'utilizzazione da parte del fornitore di informazioni tecniche o attrezzature specifiche di proprietà di Fonderia Casati o dei suoi clienti:

- queste non potranno essere utilizzate a fini diversi dall'esecuzione del contratto di fornitura, né rivelati a terzi o messi a loro disposizione;
- i prodotti con esse realizzati potranno essere forniti esclusivamente a FCV;
- il fornitore non acquisirà su di esse alcun diritto oltre a quello di utilizzarle per l'espletamento della fornitura.

Il fornitore si impegna, anche successivamente alla cessazione del rapporto di fornitura, a:

- conservare con cura l'informazione tecnica fornitagli e contraddistinguerla come di proprietà di FCV o dei terzi da questa indicati;
- utilizzarla esclusivamente per l'espletamento della fornitura, non rivelarne il contenuto a terzi;
- restituirla, su richiesta di FCV;
- imporre e garantire l'adempimento delle medesime obbligazioni previste dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale debba trasmetterle nell'ambito dell'esecuzione del contratto di fornitura.

L'apposizione di marchi di FCV o di suoi clienti non potrà in alcun caso intendersi come concessione di licenza d'uso di tali marchi. I prodotti riportanti tali marchi non potranno essere liberamente immessi sul mercato.

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04	N°	01
			EDIZIONE	03
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI	DEL	01/08/18

Quanto qui previsto non pregiudica la facoltà del fornitore di immettere sul mercato i particolari di produzione del fornitore con il marchio del fornitore, ma senza marchi e/o segni distintivi di FCV, purché tali particolari non costituiscano oggetto di brevetto od altro titolo di proprietà industriale di FCV.

25. RISOLUZIONE / SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il Cliente avrà facoltà di risolvere il contratto di fornitura, nel caso in cui il Fornitore si sia reso inadempiente di talune delle obbligazioni da esso derivanti, FCV gli abbia contestato per iscritto tale inadempimento assegnandogli un termine per rimediare, e questi non vi abbia posto rimedio.

FCV avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura, con semplice comunicazione scritta, qualora:

- intervengano situazioni che indichino una sopravvenuta o prevedibile incapacità del Fornitore di assicurare il regolare assolvimento delle proprie obbligazioni (ad esempio: mancati pagamenti dei dipendenti, di Enti Previdenziali, Fisco, Fornitori, Banche, protesti cambiari, esecuzioni mobiliari o immobiliari, atti di inizio di procedure di liquidazione volontaria, di richiesta di concordato preventivo o stragiudiziale, di amministrazione controllata, fallimento, ecc.);
- si verifichino condizioni che provochino l'interruzione, anche temporanea, della normale attività del Fornitore.

Qualora tali situazioni non cessino entro 10 giorni dalla comunicazione della sospensione della fornitura, FCV avrà la facoltà di recedere dal contratto di fornitura, mediante semplice comunicazione scritta.

Il Fornitore riconosce che la mancata, o anche il solo ritardata, consegna del prodotto possono provocare gravi danni ai Committenti e al loro indotto. Pertanto, nel caso di cessazione del contratto di fornitura, il Fornitore si impegna ad assistere FCV nella definizione e nell'attuazione dei provvedimenti necessari ad evitare interruzioni nella fabbricazione del prodotto. In particolare, il Fornitore si impegna a mettere immediatamente a disposizione le attrezzature specifiche, le informazioni tecniche e quant'altro necessario a tale scopo, il cui corrispettivo, ove applicabile, sarà calcolato sulla base delle risultanze contabili.

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04	N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI	EDIZIONE	03
			DEL	01/08/18

26. RISERVATEZZA

Il Fornitore si obbliga a trattare come riservate tutte le informazioni, di qualsivoglia natura, non di pubblico dominio, di cui venga a conoscenza nella negoziazione o nell'esecuzione del contratto.

27. FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui l'esecuzione del contratto sia impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore:

- il fornitore dovrà informare prontamente FCV;
- il fornitore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per limitarne gli effetti;
- i nuovi termini di consegna verranno stabiliti di comune accordo, in relazione alla natura dell'impedimento;
- qualora il ritardo conseguente sia incompatibile con le esigenze produttive e gli impegni presi, FCV avrà la facoltà di approvvigionarsi presso terzi.

La circostanza di forza maggiore non può essere invocata qualora insorga dopo il termine di consegna. Non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori, a meno che essi stessi siano stati soggetti a causa di forza maggiore.

28. INCEDIBILITA'

Il contratto di fornitura e i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti o delegati a terzi, senza il consenso scritto di FCV, pena la facoltà da parte di FCV di risolvere il contratto. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti o di FCV o di un fornitore, non corrispondente ad una o più delle pattuizioni specifiche, delle Condizioni Generali e/o della regolamentazione operativa applicabile non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse. Nessuna disposizione delle condizioni generali o della regolamentazione operativa (anche quando essa in relazione a casi di inadempimento indichi specifici rimedi legali e/o operativi) può essere interpretata nel senso di escludere il diritto di legge della parte contraente al risarcimento dei danni e/o, ove del caso, il diritto alla risoluzione del contratto, per inadempimento dell'altra parte contraente. Nel caso in cui la fornitura sia assegnata al fornitore su espressa richiesta del cliente finale o di Società a questa collegate, il fornitore si riterrà impegnato per intero alle condizioni contenute nelle condizioni generali di Acquisto del cliente finale, che diventerà estensione integrante delle presenti condizioni generali di acquisto.

	FONDERIA CASATI Viale Belforte, 209-225 21100 Varese www.fonderiacasati.it IATF 16949:2016 UNI EN ISO 9001:2015	CAPITOLATO DELLE FORNITURE ESTERNE MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04		N°	01
		CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI		EDIZIONE	03
				DEL	01/08/18

I diritti derivanti da tale estensione potranno essere esercitati, su semplice richiesta scritta, direttamente dal cliente finale o da terzi da questa indicati.

29. CORRISPETTIVI

I corrispettivi indicati nell'Ordine sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto. Eventuali aumenti di corrispettivo dovuti a modifiche costruttive, devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per la FCV solo se preventivamente accettati per scritto da quest'ultima.

30. FATTURA, BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO E PAGAMENTO

Le fatture devono elencare i Particolari soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato:

- il numero dell'Ordine, di Codice anagrafico del Fornitore, di Codice Fiscale del Fornitore e il numero del DDT;
- l'elencazione dei Particolari nella progressione indicata dalla Bolla di Accompagnamento;
- l'unità di misura.

L'unità di misura, sia sulla fattura che sulla bolla, dovrà essere quella indicata sull'Ordine e comunque, in casi particolari in cui ciò non sia possibile, dovrà essere chiaramente riportata la quantità riferita ad entrambe le unità di misura utilizzate ed il rapporto intercorrente tra le stesse. (esempio: metri x pari a kg. y). I Particolari spediti devono essere sempre accompagnati dalla bolla di accompagnamento. La bolla di accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, numero di codice FCV del Particolare, esponente di modifica, denominazione del Particolare, data di spedizione, numero e data dell'Ordine, codice del lotto di produzione del Fornitore, magazzino di destinazione, quantitativo del lotto spedito, numero dei colli, numero e tipologia di contenitori ed imballi utilizzati, causale del trasporto ed ogni altra indicazione richiesta nell'Ordine. FCV effettuerà il pagamento delle forniture nel modo ed alla scadenza indicati nell'Ordine, subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati, previsti nei precedenti capitoli e/o nell'Ordine e di un estratto conto delle fatture emesse, separatamente per ogni scadenza. Le fatture devono pervenire alla FCV entro i primi otto giorni del mese successivo a quello di emissione delle fatture. È fatto espressamente divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle forniture.



FONDERIA CASATI

Viale Belforte, 209-225 21100 Varese
www.fonderiacasati.it

IATF 16949:2016
UNI EN ISO 9001:2015

**CAPITOLATO DELLE
FORNITURE ESTERNE**

MOD 169 EDIZ 01 DEL 07 05 04

CAPITOLATO GENERALE ACQUISTI

N°

01

EDIZIONE

03

DEL

01/08/18

In ogni caso, se tratte venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro. Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, salvo espresso accordo scritto in deroga. Nel caso in cui, su uno o più lotti di Particolari forniti, vengano rilevati vizi e/o difetti e/o non conformità, qualora sia convenuta tra le parti una percentuale di tolleranza, quando risulti superata tale percentuale di tolleranza, la FCV avrà la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al prezzo del lotto interessato, fino a quando il Fornitore non abbia consegnato i Particolari o il lotto di sostituzione.

31. FIRMA PER ACCETTAZIONE

Abbiamo esaminato le presenti Condizioni Generali di Fornitura che dichiariamo di accettare integralmente.

Varese (VA) Il Firma e timbro del Fornitore
.....

Il fornitore dichiara di essere stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento dei suoi dati e di tutto quanto previsto dall'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, acconsentendo espressamente a tale trattamento.

Per accettazione, (timbro e firma del Fornitore)